

**SCHEMA**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERIODO DI 5 (CINQUE) ANNI**

**1. - OGGETTO DELL'INCARICO**

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento all’attività del Medico Competente e alla sorveglianza sanitaria e con i compiti previsti dall’art. 25 del medesimo D.lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:

- 1) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- 2) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- 3) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, preferibilmente in formato elettronico; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- 4) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto professionale;
- 5) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- 6) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- 7) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 8) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori a rischi specifici i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Le attività oggetto dell’incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico Competente, così come previsto dall’attuale normativa in

materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti dagli artt. 25, 35, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali prove strumentali quali: prova audiometrica, spirometrica ecc., sopralluoghi (da svolgersi almeno una volta all'anno presso ogni UOG) e riunioni periodiche.

- 9) collaborare e supportare con le proprie competenze medico-scientifiche il Datore di lavoro e l'RSPP nell'elaborazione dei protocolli Covid-19

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell'Avviso di selezione.

L'incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.

## **2 - OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI ALL'INCARICO - luogo di esecuzione prestazioni**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, l'incaricato dovrà tener conto di quanto segue:

- Le visite mediche dei dipendenti e dei lavoratori in somministrazione si svolgeranno presso le Unità Operative Gestionali di appartenenza presso i locali messi a disposizione da ALER, salvo diversa indicazione esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione aggiudicatrice: a Bergamo in via Mazzini 32/A; a Lecco in via Giusti 12; a Sondrio in piazza Radovljica 1.
- Le riunioni periodiche si svolgeranno presso la Sede di Bergamo in via Mazzini 32/A.

L'Azienda potrà chiedere la partecipazione dell'operatore incaricato presso le proprie sedi in altre ed ulteriori giornate di lavoro, a seconda delle proprie necessità, per le quali il compenso sarà determinato con le modalità di cui all'art. 3 del presente contratto.

Il soggetto incaricato dovrà garantire l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi fornendo opportune garanzie prima della stipula del contratto.

L'incaricato si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

### **3. - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO**

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico risulta determinato come segue: a) per visita medica con screening della funzionalità visiva - € 60,00 per persona; b) per sopralluogo presso gli ambienti di lavoro - € 70,00; c) rimborso spese per prestazione presso sede di Bergamo e di Lecco - € 100,00, presso sede di Sondrio - € 150,00 laddove il professionista abbia domiciliato la propria attività in comune diverso da quello di una delle UOG indicate (oneri di legge esclusi, oltre IVA), comprensivo di tutte le funzioni e attività indicate nell'oggetto di cui al punto 1, per un importo complessivo presunto di € 17.530,00.

Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza trimestrale e dietro emissione di documento di fatturazione elettronica, previa verifica della prestazione resa. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria all'Azienda o per trasferta autorizzata dall'Azienda in sede diversa dalle U.O.G. sarà concordata tra le parti e riconosciuta all'appaltatore secondo la normativa vigente.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'appaltatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

All'appaltatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

### **4. - DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico avrà la durata di cinque (5) anni dal \_\_\_\_\_, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico – se anticipata -, con possibilità da parte dell'Azienda di prolungare il contratto per ulteriori 6 mesi o di proroga per esigenze non programmate e/o nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

### **5. - CONTROLLI**

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Azienda provvederà ad effettuare i controlli necessari in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposta di candidatura e negli atti allegati, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni, polizza assicurativa ecc.).

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata decadenza dall'aggiudicazione ovvero l'immediata interruzione del rapporto contrattuale

con l'Azienda.

## **6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico nel costituendo Elenco, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'Elenco di cui al presente Avviso.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it)
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

## **7. - PENALI**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna e svolgimento delle attività oggetto del contratto o di errore di esatta esecuzione tale da poter essere rimediato l'Azienda applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al "Corrispettivo".
2. Resta convenuto che l'incaricato si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute nell'Avviso e nello schema di contratto.
3. La stessa penale prevista dal presente comma è applicata anche per ogni giorno di ritardo della consegna della documentazione prevista.
4. Le penali suindicate non saranno applicate ove l'Azienda ritenga l'inadempimento grave tale da rientrare nei casi di risoluzione.

## **8. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) l'incaricato si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) nei casi di violazione delle norme del contratto e dell'Avviso.

Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'incaricato potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'incaricato abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'incaricato ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Azienda assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'incaricato deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

## **9. - RECESSO**

L'Azienda ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'incaricato a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato, anche se non gravi.

In tale ipotesi, l'incaricato ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

## **10. - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA**

L'incaricato assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'incaricato ha presentato idonea polizza/e assicurativa (di responsabilità professionale) n. \_\_\_\_\_ stipulata con la compagnia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all'Azienda. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose. Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

L'incaricato risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'incaricato anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

## **11. - CAUZIONI**

Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'incaricato ha costituito la cauzione definitiva a mezzo di (polizza fidejussoria) n. \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ emessa da Banca \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di pagamento dell'ultima fattura emessa dall'Appaltatore.

## **12- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'incaricato ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Azienda di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

## **13- OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'incaricato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'incaricato dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'appaltatore, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:

- BANCA / IBAN
- DELEGATO AD OPERARE IN C/C

L'incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e

cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **14 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

#### **15 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

#### **16 - FORO ESCLUSIVO**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

L'Azienda

L'incaricato